



**COMUNE DI FONDI**  
(Provincia di Latina)  
**Servizi Demografici**

Prot. n.6641/P

Fondi, li 13/02/2015

**CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA'**  
(Art. 11, 1° comma, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)

**L'UFFICIALE D'ANAGRAFE**

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visto che a seguito:

delle risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione Residente;  
di ripetuti accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale, opportunamente intervallati, allegati al presente provvedimento;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: "Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente";

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Vista la circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità al censimento o accertata;

**ORDINA**

La cancellazione da questo registro della popolazione residente delle persone di cui al seguente prospetto iscritte con abitazione in VIA STAZIONE N.96.

<b>N.ord.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
1	<b>LUCCA</b>	<b>MARIO</b>	<b>PIETRAMELARA (CE) IL 04/12/1961</b>

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia, con decorrenza 13/02//2015

%

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Unità Sanitaria Locale, Alla Questura ed agli altri uffici comunali.

## RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7/8/1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro trenta giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo pretorio, al Sig. Prefetto della Provincia di Latina (artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 – Legge 24/12/1954, n. 1228 – D.P.R. 30/05/1989, n. 223);
- che il responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE  
(ASSUNTI MATTEI)

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del registro

Fondi, li \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione visto il Registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale

#### CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato a questo Albo pretorio per trenta giorni consecutivi:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

#### SERVIZI DEMOGRAFICI

N. \_\_\_\_\_

Fondi, li \_\_\_\_\_

ALLA PREFETTURA DI	LATINA
AL COMMISSARIATO DI P.S.	FONDI
ALL'A.U.S.L. DI	TERRACINA
ALL'UFFICIO TRIBUTI	SEDE
ALL'UFFICIO STATO CIVILE	SEDE
ALL'UFFICIO ELETTORALE	SEDE

.....per quanto di competenza

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE